

# **Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati**

Approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/06/2021 con verbale n. 661  
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/09/2021 con verbale n. 666

**Edizione Settembre 2021**

**Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio**

L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

**Linee Guida**

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Ambito di applicazione .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Governance del Processo .....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. SOGGETTI COINVOLTI, SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA .....</b>	<b>5</b>
<b>4. PROPENSIONE AL RISCHIO IN RELAZIONE AL PROFILO STRATEGICO E ALLE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DEL LAZIO .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 Monitoraggio e reporting .....</b>	<b>7</b>
<b>4.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio .....</b>	<b>7</b>
<b>5. PROCESSI ORGANIZZATIVI E SISTEMI INFORMATIVI .....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Modalità di individuazione e censimento dei soggetti collegati .....</b>	<b>8</b>
<b>5.2 Procedure organizzative e sistemi informativi .....</b>	<b>9</b>
<b>6. PROCESSI DI CONTROLLO ATTI A GARANTIRE LA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI DI GRUPPO E A VERIFICARE L'EFFETTIVA APPLICAZIONE E L'ADEGUATEZZA DELLE POLITICHE INTERNE .....</b>	<b>10</b>
<b>6.1 Controlli di linea .....</b>	<b>10</b>
<b>6.2 Controlli di secondo livello .....</b>	<b>10</b>
<b>6.3 Controlli di terzo livello .....</b>	<b>11</b>
<b>6.4 Amministratori Indipendenti .....</b>	<b>11</b>

## 1. Premessa

La disciplina su "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" introdotta dalle "Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche – Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, (Parte III, Capitolo XI), (di seguito le "Disposizioni"), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva è individuato un perimetro di "soggetti collegati" (costituito dalle "parti correlate" e da tutti i "soggetti connessi" a ciascuna parte correlata), che è unico per l'intero gruppo bancario ed è costruito sulla base delle relazioni che tali soggetti intrattengono con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al gruppo bancario. Pertanto, per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti al gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero gruppo bancario.

La normativa emanata dalla Banca d'Italia individua quindi la nozione di "parte correlata", che ricomprende i soggetti di seguito indicati:

- (a) Una persona, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Sono invece "soggetti connessi":

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Esclusivamente ai fini dell'applicazione della prescrizione di cui all'articolo 88 della CRDIV, come recepita al paragrafo 5.2 delle presenti Politiche, per "parte correlata" si intende:

- (a) il coniuge, partner registrato ai sensi della normativa italiana, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- (b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera (a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei

diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

Per "membri dell'organo di gestione" devono intendersi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi, Il Gruppo:

- fissa i limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca o del Gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- richiede la formalizzazione di apposite procedure deliberative, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati applicabili anche alle operazioni intra-gruppo e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e, pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- definisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni finalizzate a individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

### **1.1 Ambito di applicazione**

Le presenti Politiche Interne, al fine di evitare possibili elusioni della normativa, sono applicabili:

- alla Capogruppo Banca Popolare del Lazio;
- alle Banche del medesimo Gruppo.

Inoltre, le presenti Politiche e il "Regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati" costituiscono normativa di riferimento e vengono recepiti anche dalle altre componenti non bancarie del Gruppo, al fine della corretta gestione delle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.

### **1.2 Governance del Processo**

Il presente documento, che descrive le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse", viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e poi recepito dalle altre Banche e Società del Gruppo. Il documento viene rivisto con cadenza almeno triennale e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza.

Le predette politiche vengono preventivamente sottoposte alla Funzione di Conformità di Gruppo, che ha il compito di esprimere una valutazione di conformità sulle disposizioni ivi contenute.

Il contenuto delle Politiche è comunicato all'Assemblea dei Soci delle Banche del Gruppo attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet delle stesse [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) e [www.blubanca.it](http://www.blubanca.it) e dando menzione di ciò in sede assembleare.

## **2. Obiettivo del documento**

Il presente Documento ha l'obiettivo di:

- a) individuare, per quanto riguarda l'operatività con Soggetti Collegati, i settori di attività in cui il Gruppo opera e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, fermo restando la puntuale disciplina in materia di conflitti di interesse sopra richiamata (cfr. paragrafo 3 del presente Documento);
- b) stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con

riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;

- c) disciplinare i processi organizzativi e sistemi informativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- d) disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

### **3. Soggetti coinvolti, settori di attività e tipologia di rapporti di natura economica**

Ai sensi della normativa di riferimento ed in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della singola Banca e del Gruppo, la Capogruppo individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

Si definiscono operazioni con i componenti del Perimetro le transazioni realizzate dalla Capogruppo e dalle altre Società appartenenti al Gruppo comportanti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.

A tal proposito, ponendo attenzione alla sostanza del rapporto e non solo alla forma giuridica, si considerano rientranti in tali operazioni: attività di carattere bancario (attività creditizia e di raccolta), attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. assunzione di partecipazioni, investimenti immobiliari), attività di consulenza, servizi di investimento e accessori, compravendita di beni e servizi e assunzione di qualsivoglia obbligazione.

Sono incluse le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie e gli impegni a erogare fondi). Si richiamano altresì le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione del credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.

In particolare, in relazione all'attività svolta e alle strategie della singola Banca e del Gruppo, sono individuate le seguenti aree di operatività e tipologie di rapporti economici, con riferimento ai quali possono determinarsi conflitti di interesse nei confronti dei soggetti così come definiti dalle citate Disposizioni:

- Finanziamenti attivi: comprende tutte le forme di affidamento alla clientela (sono da considerarsi ricomprese in tale area anche le seguenti tipologie di operazioni: (i) passaggi a sofferenza; (ii) perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi relativi a crediti appostati al "conto sofferenze" della Banca; (iii) perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi di crediti relativi a finanziamenti attivi);
- Contratti/accordi per l'acquisto di beni e servizi;
- Operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di acquisto, vendita e locazione di immobili;
- Raccolta diretta;
- Operazioni relative alla gestione delle partecipazioni, ivi incluse le operazioni di natura straordinaria (es. fusioni/scissioni, ecc.);
- Gestione della tesoreria;
- Servizi di investimento per la clientela;
- Operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà.

Quanto sopra fermi restando gli specifici casi di esclusione individuati nella Procedura di Gruppo del processo Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Per quanto riguarda in particolare i soggetti sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 136 del D.lgs. 385/1993, il perimetro degli Esponenti Bancari del Gruppo Banca Popolare del Lazio è dato dall'insieme degli Esponenti della Capogruppo, delle Banche appartenenti al Gruppo e dei soggetti ad essi riconducibili.

Gli assetti organizzativi e i sistemi di controlli interni devono assicurare la prevenzione e la gestione di potenziali conflitti di interesse nonché il rispetto costante dei limiti prudenziali stabiliti.

Ai fini della presente disciplina, il Gruppo Banca Popolare del Lazio, anche al fine di mitigare il rischio che si possano verificare conflitti di interesse, definisce e aggiorna i parametri per identificare le operazioni ordinarie,

ovvero rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (tassi, commissioni, spese, ecc.).

#### **4. Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Gruppo Banca Popolare del Lazio**

Il Gruppo Banca Popolare del Lazio applica la nozione prevista dalle Disposizioni secondo cui la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, le Banche del Gruppo sono tenute a rispettare i limiti di seguito indicati, riferiti ai Fondi Propri consolidati:

##### **Limiti imposti dalle Disposizioni**

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi:

a) 5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un esponente aziendale;
- un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

b) 7,5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli sub a);
- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;

c) 15% (per cento) negli altri casi.

- Verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi:

d) 5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale;

e) 7,5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

f) 10% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli sub e);
- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;

g) 20% (per cento) negli altri casi.

Tali limiti sono riferiti ai Fondi Propri consolidati e sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, proporzionati all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione, tenendo conto della natura finanziaria o meno delle parti correlate.

Inoltre, nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna Banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati entro il limite del 20% dei Fondi Propri individuali.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

##### **Limiti definiti dalla Banca**

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce e rivede periodicamente i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche del Gruppo Bancario.

La Banca Popolare del Lazio, in ottica di frazionamento degli impieghi ed al fine di una sana e prudente gestione, ha adottato quale unico limite prudenziale di riferimento per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, il 5% dei Fondi Propri consolidati, indipendentemente dal tipo di parte correlata



coinvolta, con possibilità di superarlo solo con specifiche delibere dell’Organo Amministrativo, fermo il rispetto dei limiti fissati da Banca d’Italia.

Dal punto di vista gestionale, a ulteriore presidio delle attività di rischio, è stato previsto che la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati debba essere contenuta entro il limite massimo del 20 % dei Fondi Propri a livello consolidato, da intendersi quale misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo. I limiti vengono confermati e/o eventualmente rivisti triennialmente in occasione della revisione della presente Policy o all’occorrenza dal Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Controlli Interni e Rischi, considerando l’andamento dell’incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri nell’andamento temporale e la relativa composizione per tipologia di rischio.

#### 4.1 Monitoraggio e reporting

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati viene assicurato in via continuativa attraverso il monitoraggio delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La Funzione di Controllo dei Rischi, a cui viene reso disponibile il perimetro dei Soggetti Collegati, verifica mensilmente (sulla base delle informazioni gestionali) e trimestralmente (sulla base dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza) che, nell’assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, i limiti siano rispettati.

La Funzione di Controllo dei Rischi fornisce annualmente informativa degli esiti del monitoraggio effettuato sulle operazioni concluse con soggetti collegati e/o parti correlate, con evidenza del rispetto dei limiti e/o eventuali violazioni.

Qualora per cause non imputabili alla Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all’apertura del rapporto; riduzione dei Fondi Propri tale da comportare il superamento di uno dei limiti sopra riportati) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d’Italia entro 20 giorni dall’approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l’operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d’interesse), se rilevanti per l’operatività aziendale, nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo, il tutto in coerenza con la dichiarazione di propensione al rischio annuale (Risk Appetite Statement) della Banca.

#### 4.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio

Le Modalità di calcolo delle attività di rischio sono quelle riportate nella circolare 285, Parte III, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 1.1. (Allegato A) come di seguito riportata:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15,00%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10,0%	20,00%

Limiti individuale

20%

## 5. Processi organizzativi e sistemi informativi

### 5.1 *Modalità di individuazione e censimento dei soggetti collegati*

La corretta gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative e monitoraggio limiti, si fonda anche sulla completa e tempestiva individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati.

L'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo fa richiesta agli Esponenti Aziendali della Capogruppo di ogni elemento utile a tenere aggiornato il perimetro dei Soggetti Connessi e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

Con cadenza annuale richiede inoltre agli stessi Esponenti Aziendali delle Banche e/o altre Società del Gruppo di confermare/aggiornare le informazioni inserite precedentemente nell'applicativo informatico, monitorandone le risposte.

L'Ufficio preposto svolge attività di controllo di coerenza e di completezza delle informazioni ricevute dagli Esponenti Aziendali anche acquisendo, direttamente o per il tramite di altre strutture aziendali, le necessarie informazioni, eventuali approfondimenti e/o conferme.

Le suddette comunicazioni consentono di individuare, per ciascun esponente aziendale, i perimetri delle persone e delle società che hanno con il medesimo legami rilevanti ai sensi delle diverse normative che vengono in rilievo ed in particolare:

- il perimetro dei soggetti connessi ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e del monitoraggio delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (Circolare n. 285/2013);
- il perimetro delle parti correlate ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e dei connessi obblighi informativi di cui al Regolamento Consob n. 17221/2010;
- il perimetro dei soggetti che fanno sorgere un'obbligazione per l'esponente aziendale ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 385/1993.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese.

Nella gestione delle proprie attività, ordinarie o straordinarie, ogni unità organizzativa proponente un'operazione è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Collegati. A tal fine la Capogruppo si è dotata di adeguate procedure operative e sistemi informativi che agevolano in fase di verifica la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come Soggetti Collegati.

Utilizzando le procedure informatiche adottate dal Gruppo, l'operatore che procede all'apertura di un nuovo rapporto o al rinnovo di un fido o alla revisione dei contratti, assume dalla Controparte (avvisandola circa i possibili profili di responsabilità) le informazioni necessarie a verificare l'eventuale qualificabilità della stessa quale Soggetto collegato. Qualora ne constati la mancata annotazione nell'Elenco, informa senza indugio l'Ufficio Segreteria della Capogruppo affinché esperisca le necessarie verifiche circa la completezza dell'Elenco stesso.

### 5.2 *Documentazione dei dati relativi ai prestiti ai sensi dell'art. 88 CRDIV*

Al fine di conformarsi alle previsioni di cui all'art. 88 CRDIV, la Banca documenta i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro "parti correlate". I dati documentati sono messi a disposizione della Banca d'Italia su richiesta di quest'ultima.

I dati relativi ai prestiti concessi oggetto di documentazione devono comprendere almeno:



1. il nominativo del debitore e lo status dello stesso (i.e. membro dell'organo di gestione o parte correlata) e, per quanto concerne i prestiti concessi ad una parte correlata, il membro dell'organo di gestione a cui la parte è correlata e la natura del rapporto con la parte correlata;
2. la tipologia/natura del prestito e l'ammontare dello stesso;
3. i termini e le condizioni applicabili al prestito;
4. la data di approvazione del prestito;
5. il nominativo del soggetto o dell'organo (e la composizione di quest'ultimo) che ha deciso sull'approvazione del prestito e sulle condizioni applicabili;
6. se il prestito è stato concesso a condizioni di mercato (si/no); e
7. se il prestito è stato concesso a condizioni disponibili per tutto il personale (si/no).

Con specifico riferimento ai prestiti di importo superiore a € 200.000,00, è necessario che la Banca fornisca all'autorità anche le seguenti ulteriori informazioni:

- la percentuale del prestito e la percentuale della somma di tutte le esposizioni dei prestiti verso lo stesso debitore rispetto a:
  - i. la somma del proprio capitale di classe 1 e capitale di classe 2; e
  - ii. il proprio capitale primario di classe 1;
- se il prestito fa parte di una grande esposizione ai sensi del CRR; e
- il peso relativo della somma aggregata di tutte le esposizioni dei prestiti verso lo stesso debitore, calcolato in percentuale dividendo l'importo totale della singola esposizione per l'importo totale di tutte le esposizioni verso membri dell'organo di gestione e le loro parti correlate.

### **5.3 Procedure organizzative e sistemi informativi**

La Banca, in qualità di Capogruppo, mette in atto processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare i complessivi rapporti.

Le procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, nonché ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate sono descritte nel "Regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati".

Le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti collegati sono supportate da uno specifico applicativo informatico, che:

- interagisce con i sistemi anagrafici delle Banche del Gruppo per consentire la loro identificazione fin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- è raccordato con le procedure aziendali al fine di registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

I sistemi informativi adottati, estesi a tutte le strutture della Banche del Gruppo Bancario, permettono di censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, di fornire ad ogni società del gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al gruppo, di registrare le relative movimentazioni e di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

Nello specifico, l'applicativo DAISY permette il censimento nel continuo dei soggetti facenti parte del Perimetro dei soggetti rilevanti. In particolare, attraverso l'utilizzo dell'applicativo, vengono censiti gli Esponenti bancari ex art.136 TUB, i Soggetti Collegati, le Parti Correlate Consob, attribuendo a ciascuno specifico flag.

L'elenco è strutturato in modo da attribuire ad ogni Soggetto appartenente al Perimetro uno Status che identifica ciascuna tipologia di Soggetto in potenziale conflitto d'interesse.

L'aggiornamento in procedura assolve alle funzioni di repository, nell'ambito del quale definire e validare i Soggetti Collegati e le Parti correlate Consob, gli Esponenti Bancari ai sensi dell'art.136 del TUB, le Parti Correlate ex IAS 24 ed i soggetti ad essi riconducibili, da qualificare con gli appropriati status in Anagrafe generale mediante apposite funzionalità.

Le informazioni contenute nel repository vengono inviate ad host per l'aggiornamento degli status anagrafici per tutte le banche del Gruppo.

Al fine di garantire in modo automatico la rilevazione della controparte di un'operazione quale soggetto in potenziale conflitto d'interesse, è presente nelle procedure a tal fine rilevanti un apposito alert, che si attiva nel caso in cui la controparte di un'operazione sia soggetto della specie.

Tutte le strutture del Gruppo, in caso di visualizzazione dell'alert (o comunque di rilevazione dello status di soggetto in potenziale conflitto d'interesse) devono valutare la corretta procedura deliberativa applicabile.

Gli status anagrafici vengono utilizzati per estrarre le operazioni dai diversi servizi della Banca ed inviarle verso la funzionalità della procedura Daisy che raccoglie i movimenti per tutte le banche del Gruppo e li rende disponibili (secondo le diverse aggregazioni richieste dalla normativa) ai fini delle periodiche rendicontazioni agli organi preposti e per la predisposizione delle segnalazioni di vigilanza.

Anche le operazioni di importo esiguo sono memorizzate in Daisy, ai fini della suddetta informativa periodica, del monitoraggio sull'utilizzo del plafond determinato per le delibere-quadro e della verifica dei limiti prudenziali alle attività di rischio.

I sistemi informativi adottati dalla Capogruppo permettono di rilevare nel continuo le operazioni con i soggetti in questione, anche al fine di verificare costantemente il rispetto dei limiti individuali e del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

## **6. Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano la possibilità di verificare periodicamente il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Il sistema dei controlli è articolato su tre livelli, di seguito dettagliati, al fine di intercettare preventivamente e gestire i potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto in essere e di rispettare i relativi precetti normativi.

### **6.1 Controlli di linea**

In tale ambito, si definiscono controlli di linea i controlli di primo livello effettuati dalle singole unità operative coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse.

In tale ambito l'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo, coordinandosi con le segreterie generali delle altre Banche appartenenti al Gruppo, individua i soggetti rientranti nel Perimetro e provvede al censimento dell'elenco di tali soggetti, tramite specifica procedura informatica. In particolare, verifica nel continuo:

- l'evoluzione della normativa esterna e interna in materia al fine di disporre eventuali aggiornamenti sul Perimetro, dandone contemporaneamente evidenza alle altre strutture interessate;
- la necessità di procedere ad un aggiornamento del Perimetro a seguito di modifiche della composizione del Gruppo o in presenza di ogni altra causa che renda necessario aggiornare l'elenco dei soggetti ricompresi nel Perimetro;
- lo stato di aggiornamento delle dichiarazioni inviate dagli Esponenti Aziendali e la coerenza tra queste e le informazioni disponibili nonché la loro conservazione.

La Direzione Crediti di Gruppo individua, per il tramite dell'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo (quale ufficio deputato alla conservazione ed aggiornamento dell'archivio delle relazioni intercorrenti con le parti correlate ed i soggetti rilevanti ex art. 136 TUB), le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi.

Il Gruppo monitora le condizioni applicate ai rapporti in essere con parti correlate e soggetti collegati, verificando il rispetto di quanto disposto nel Regolamento "Conti ed Operazioni del Personale Gruppo BPL".

### **6.2 Controlli di secondo livello**

Un ruolo fondamentale è attribuito alle Funzioni di controllo di secondo livello, le quali, al fine di svolgere un adeguato e continuo controllo, intervengono nelle diverse fasi del processo di gestione delle operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro.

In particolare:

la Funzione di Controllo dei Rischi:

- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati;
- verifica il rispetto dei limiti prudenziali assegnati sia a livello consolidato sia a livello individuale e provvede al monitoraggio del limite cumulativo di Gruppo per l'assunzione di attività di rischio con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;
- riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- controlla la coerenza dell'operatività a livello di Gruppo con i livelli di propensione al rischio definiti nelle Politiche Interne (RAF).

la Funzione di Conformità:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

### **6.3 Controlli di terzo livello**

La Funzione di Revisione Interna, in qualità di funzione di controllo di terzo livello:

- verifica l'osservanza delle politiche interne e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- suggerisce, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

### **6.4 Amministratori Indipendenti**

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo ed il Comitato degli Amministratori indipendenti della Banca controllata svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.



**Sede Legale e Direzione Generale**

Velletri - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9

Tel. 06/96440.1

Fax 06/9628054

**Fine del Documento**